



CITTÀ DI MANFREDONIA
Settore di Staff II – Polizia Locale

Reg. Ord. n. 206/2018

IL COMANDANTE

Letta la richiesta del 17.08.18 assunta al prot. gen. n. 29065 del 17.08.18, con la quale la Sig. ra Rita ARMIENTO, titolare della ditta MIR srl, corrente in Manfredonia alla Via del Ponte Lungo n. 22 comunica che, dovendo eseguire lavori edili presso l'immobile sito in Manfredonia in Via G. Galilei, chiede di essere autorizzato al posizionamento di un ponteggio auto sollevante sulla sede stradale e di un ponteggio sul marciapiede nel seguente tratto di strada interessato ai lavori, come si evince nell'allegato così di seguito indicato:

1. Via Galileo Galilei n. 133, da venerdì 24 agosto p.v. a venerdì 28 settembre 2018;

Considerata la possibilità di consentire la esecuzione dei lavori sopra indicati;

Ritenuto che sussistono motivi di sicurezza pubblica e di carattere tecnico;

Considerata la necessità di dover disciplinare la viabilità per garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni per il tempo strettamente legato alla esecuzione dei lavori, nella zona interessata;

Visto il bonifico del 17.08.2018 di € 131,00 per mq 17,18, con il quale è stato versato il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 08 giugno 2018 relativo all'affidamento degli incarichi ai Dirigenti;

Visti gli artt. 5, 7 e 38 del vigente Codice della Strada;

Visto l'art 107 del D. Leg. vo 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);

ORDINA

Per consentire la regolare esecuzione dei lavori indicati in premessa, il divieto di fermata temporaneo per il posizionamento di un ponteggio autosollevante nella via e periodo indicati in premessa, alla richiedente Sig. ra Rita ARMIENTO, titolare della ditta MIR srl, corrente in Manfredonia alla Via del Ponte Lungo n. 22;





CITTÀ DI MANFREDONIA
Settore di Staff II – Polizia Locale

AUTORIZZA

- La Sig. ra Rita ARMIENTO, titolare della ditta MIR srl, corrente in Manfredonia alla Via del Ponte Lungo n. 22, ad occupare suolo pubblico nelle vie e periodo indicati in premessa, per consentire il posizionamento di un ponteggio per lavori di manutenzione immobile;
- Si specifica che, l'art. 20 comma 3° del vigente Codice della Strada prescrive che, in caso di occupazione di suolo pubblico (marciapiede ove esiste) deve rimanere libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 2 (due) e l'art 40 c. 4 del Regolamento di esecuzione prescrive che, in caso di occupazione totale del marciapiede dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale;
- Il richiedente adotterà, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e provvedere agli altri obblighi previsti dall'art. 21 del nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione. Resta inteso che qualsiasi pretesa o molestia sollevata sia in sede civile che penale per danni arrecati a terzi o cose in dipendenza della presente ordinanza, sarà a totale carico della ditta MIR srl di Manfredonia;
- la segnaletica dovrà essere conforme al D.M. 10.07.2002;
- il richiedente provvederà, al termine dei lavori, al ripristino dello stato dei luoghi nella zona interessata;
- notificare copia della presente ordinanza alla ditta MIR srl di Manfredonia che è tenuta ad informare doverosamente l'utenza apponendo la prescritta segnaletica provvisoria ed a munirsi di tutte le eventuali autorizzazioni previste dalle vigenti norme.

La presente ordinanza può essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio della Pubblica Amministrazione oppure per esigenze di ordine pubblico o per la tutela della pubblica incolumità.

Manfredonia, 24 agosto 2018

IL COMANDANTE a. i.
f.to Tommaso CASTRIGNANO

Istruttore
Ispettore Capo Claudio Del Vecchio

